

**FONDAZIONE
CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA**

STATUTO

**Articolo 1
(Natura e Denominazione)**

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, già Fondazione “Scuola Nazionale di Cinema” istituita con Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 426 - a seguito della trasformazione dell’Ente pubblico “Centro Sperimentale di Cinematografia” – e di seguito denominata “Fondazione”, è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della preesistente Fondazione Scuola Nazionale di Cinema.

La Fondazione è disciplinata dal D.L.vo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni, dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti di attuazione, dal codice civile e dalle disposizioni attuative del medesimo.

La Fondazione ha sede in Roma e può istituire sedi distaccate.

Essa è contraddistinta da un proprio logo registrato ai sensi di legge, con diritto di avvalersene in modo esclusivo.

**Articolo 2
(Finalità)**

La Fondazione persegue le seguenti finalità di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia, e si propone i seguenti obiettivi:

- a) definizione, conoscenza, sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza;
- b) promozione, sostegno e coordinamento delle attività di ricerca, sperimentazione, produzione, alta formazione, perfezionamento e aggiornamento nei campi della cinematografia, degli audiovisivi ed in quelli ad essi connessi e complementari;
- c) affermazione delle professionalità che concorrono alla cultura cinematografica come attività ad elevato contenuto specialistico;

- d) conservazione, incremento, restauro e promozione, in Italia e all'estero, del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo;
- e) ricerca, analisi e sperimentazione di nuovi criteri, metodi, tecnologie e linguaggi, in tutti i campi che riguardano la cinematografia e gli audiovisivi, da rendere accessibili a nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o mediante partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa;
- f) stipula di convenzioni, accordi di collaborazione, scambio di competenze, esperienze, informazioni con Regioni ed Enti Locali, Università, Scuole, Istituzioni pubbliche ed organismi privati sia nazionali, sia esteri.

Articolo 3 ***(Attività)***

La Fondazione svolge la sua attività istituzionale attraverso la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale.

La Fondazione, tramite la Scuola Nazionale di Cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:

- a) l'attività di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici più avanzati;
- b) l'attività di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e delle altre tecnologie nei settori cinematografico ed audiovisivo;
- c) l'attività di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia;
- e) la prestazione di consulenze e servizi, nonché la stipulazione di contratti e convenzioni in conto terzi, nel settore cinematografico ed audiovisivo;
- f) l'istituzione e la concessione di borse di studio e di altre forme di agevolazioni presso analoghi Centri ed Istituzioni, italiani e stranieri, al fine di sviluppare studi e ricerche nel settore cinematografico ed audiovisivo;
- g) la scoperta e la valorizzazione di soggetti dotati di particolari capacità, tendenze e doti artistiche, espressive e tecniche;
- h) convegni, partecipazione a Festival e ad altre manifestazioni inerenti all'attività della Fondazione;

La Fondazione, tramite la Scuola Nazionale di Cinema, elabora la proposta di ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria, di quelli di perfezionamento, dei master e di ogni altra iniziativa formativa e provvede al rilascio e al conferimento di diplomi e titoli di studio, secondo quanto previsto dal D.L.vo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni.

La Fondazione, attraverso la Cineteca Nazionale:

- a) provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione, incremento, promozione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca e l'utilizzazione di tecnologie avanzate;
- b) provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge;
- c) cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale e ne promuove l'utilizzazione;
- d) svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti;
- e) svolge attività di supporto e collaborazione con la Scuola Nazionale di Cinema per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett.d) del presente statuto.
- f) promuove manifestazioni cinetecarie, nazionali ed estere; cura la pubblicazione, la diffusione e la conservazione di riviste ed opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti le attività cinetecarie; favorisce la diffusione dell'informazione sulle attività svolte mediante pubblicazioni periodiche o altri strumenti ritenuti idonei.

La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali ed in conformità ai medesimi, può altresì svolgere attività di impresa, verso pagamento di corrispettivi, consistente nella cessione di beni materiali ed immateriali e nella prestazione di servizi inerenti alle sue funzioni istituzionali. In particolare, può effettuare produzioni cinematografiche ed audiovisive anche per conto terzi, mettere in commercio copie o cataloghi di opere artistiche su qualsiasi supporto, allestire e gestire sale di proiezione, noleggiare materiali e prodotti.

L'attività commerciale non può avere carattere prevalente.

Articolo 4 ***(Organi)***

Gli Organi della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad essi si applicano le disposizioni del D.L.vo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, nonché quelle del presente Statuto.

Articolo 5 ***(Il Presidente)***

Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione, ne promuove l'attività ed è responsabile del perseguimento dei suoi fini istituzionali. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- b) vigila sull'applicazione dello Statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari Organi;
- c) adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e, sentito quest'ultimo, dei docenti di riferimento della Scuola Nazionale di Cinema; propone altresì al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Conservatore della Cineteca Nazionale, dei membri del Comitato Scientifico, del Direttore Generale e, sentito il medesimo, del Vice Direttore Generale, dei Responsabili delle Sedi Distaccate e dei Dirigenti.
- e) predispone le linee generali dell'attività della Fondazione e ne definisce i relativi obiettivi e programmi, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; cura lo sviluppo della Fondazione, ne delinea e ne propone al Consiglio d'Amministrazione la sua organizzazione interna, i nuovi programmi e progetti di studio e di ricerca, l'istituzione di Sedi Distaccate, la stipula di convenzioni e l'instaurazione di rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private;

- f) stipula i contratti di collaborazione esterna e determina i relativi compensi entro i limiti di spesa previsti dal Regolamento amministrativo-contabile della Fondazione;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione i bandi di concorso per l'ammissione alla Scuola;
- h) nomina le Commissioni di selezione per l'ammissione alla Scuola;
- i) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, l'adozione dei Regolamenti di organizzazione, amministrativo-contabile e didattico;
- j) adotta, sentito il Direttore Generale, provvedimenti in materia di modalità di gestione, di assunzione e licenziamento del personale non dirigenziale, nonché di attribuzioni funzionali ai Dirigenti.

Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali e dura in carica quattro anni con possibilità di essere confermato per non più di due volte.

In caso di impedimento il Presidente può delegare l'esercizio delle sue funzioni al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano nell'incarico ovvero, tra quelli con pari anzianità nell'incarico, al più anziano di età.

Il Presidente può altresì delegare a singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione la realizzazione di particolari programmi e progetti nell'ambito delle finalità di sviluppo previste dalla precedente lett. e).

Articolo 6 **(Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

È composto dal Presidente e da quattro componenti, individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo e con comprovate capacità organizzative, di cui tre designati dal Ministro per i Beni e per le Attività Culturali, e uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il numero dei componenti può essere integrato da un massimo di due rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Costoro restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'attività ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo quanto previsto dal D.L.vo 18 novembre 1997 n. 426 e successive modificazioni.

In particolare:

- a) adotta lo Statuto e le sue successive modificazioni;
- b) approva i Regolamenti su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale;
- c) delibera l'istituzione delle Sedi Distaccate;
- d) definisce le linee programmatiche dell'attività della Fondazione e l'indirizzo generale della gestione;
- e) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo di esercizio, insieme ad un'adeguata relazione tecnica;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Presidente, i Docenti di riferimento della Scuola Nazionale di Cinema, il Conservatore della Cinoteca Nazionale, i componenti del Comitato Scientifico, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Responsabili delle Sedi Distaccate e i Dirigenti; nomina altresì il Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle designazioni ministeriali di cui al successivo articolo 9, comma 2;
- g) approva, su proposta del Presidente, i bandi di concorso per l'ammissione alla Scuola;
- h) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento amministrativo e contabile;
- i) dispone il più sicuro e redditizio impiego del patrimonio;
- j) delibera con propria determinazione soggetta all'approvazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compenso annuo spettante al Presidente e ai componenti degli Organi collegiali, il compenso spettante per gli eventuali incarichi ai Consiglieri d'Amministrazione delegati dal Presidente ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del presente Statuto, la misura delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi Collegiali per la partecipazione alle singole sedute dei rispettivi Organi e il trattamento economico del Direttore Generale;
- k) approva i contratti di collaborazione esterna nei limiti di spesa previsti dal Regolamento amministrativo-contabile;

- l) provvede alla nomina e al licenziamento del personale dirigenziale;
- m) determina il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale ed approva i contratti integrativi del personale dipendente nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
- n) ha facoltà di proporre al Ministro per i Beni e per le Attività Culturali l'ammissione al Consiglio d'Amministrazione dei due rappresentanti di soggetti pubblici o privati di cui al comma 3 dell'art. 6, comma 1, del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 32.

Il Consiglio di Amministrazione ha durata di quattro anni. E' prorogato nell'incarico per non più di quarantacinque giorni, ai sensi dell'art.3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293. In tale periodo il Consiglio, sempre ai sensi del citato art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione è effettuata, con allegato l'ordine del giorno, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione nel domicilio dei componenti, almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Esso delibera, a maggioranza dei componenti presenti, sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo che la legge o il presente Statuto non prescrivano maggioranze diverse o l'unanimità. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale con funzioni di Segretario e senza diritto di voto. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente può sostituirlo con il Vice Direttore Generale o con uno dei Dirigenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede di Roma.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali va pertanto inviato l'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno.

Qualora il Presidente ne accerti la necessità, e purché non vi sia opposizione di almeno due componenti, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in video-conferenza, purché risultino garantite l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video e la possibilità per tutti i partecipanti

di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere. Dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione il Presidente ed il Segretario. I verbali delle riunioni sono approvati nella prima riunione successiva.

Articolo 7 *(Comitato Scientifico)*

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede, e da cinque esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone di particolare e qualificata professionalità ed esperienza nei settori della cinematografia e delle comunicazioni. Esso dura in carica quattro anni .

Il Comitato Scientifico è convocato almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.

Il Comitato Scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza degli aventi diritto. A parità di voti prevale quello del Presidente. Le funzioni di Segretario sono espletate da un Dirigente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico formula proposte ed esprime pareri sui programmi e gli indirizzi di carattere didattico della Scuola, sull'attività della Cineteca e sulle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica.

Esso svolge inoltre le funzioni di Comitato Scientifico delle pubblicazioni culturali della Fondazione, redige una relazione annuale sui risultati conseguiti, propone lo svolgimento di manifestazioni e concorsi nonché il conferimento di premi, fornisce indicazioni per lo sviluppo dell'attività della Fondazione e suggerisce opportune linee di intervento e di cooperazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private anche ai fini dell'acquisizione di nuove tecnologie per la divulgazione dei propri risultati.

Articolo 8 *(Il Direttore Generale)*

Il Direttore Generale è nominato per un quadriennio dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e può essere riconfermato per non più di due volte.

Egli vigila sull'attività di gestione amministrativa della Fondazione ed è responsabile dell'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente; coordina l'attività operativa della struttura amministrativa come definita dal Regolamento di organizzazione; predispone gli schemi del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario.

Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 9 ***(Collegio dei Revisori dei Conti)***

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo e amministrativo-contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento, nonché sugli andamenti finanziari, economici e patrimoniali. Verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme riportate nel Regolamento amministrativo-contabile adottato dalla Fondazione. Il Collegio esercita, altresì, il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e ter del codice civile e nell'ambito del controllo sono effettuati, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza di valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli a custodia e garanzia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 88. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro per i Beni e le attività Culturali, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il membro effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte.

Articolo 10 ***(Organizzazione)***

La Fondazione è organizzata in:

- a) Settori;
- b) Sedi Distaccate.

I Settori della Fondazione sono la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale. Ad essi sono preposti rispettivamente il Preside e il Conservatore, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente. L'incarico ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile. Il Preside e il Conservatore operano alle dirette dipendenze del Presidente per quanto attiene alla determinazione delle linee di indirizzo didattico e culturale. La gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dei Settori compete ai Dirigenti di riferimento individuati dal Regolamento di organizzazione.

Su proposta del Consiglio d'Amministrazione e con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali può essere costituito un ulteriore Settore per l'innovazione tecnologica, ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del D.L.vo 24 gennaio 2004, n. 32.

La struttura organizzativa della Fondazione è definita e disciplinata da apposito Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale.

Le Sedi Distaccate sono istituite con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Scientifico, secondo forme e caratteri differenziati in ragione dei momenti di attuazione, nonché delle diverse realtà locali con le quali sono destinate ad interagire. Tale provvedimento, che non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Fondazione, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ad ogni Sede Distaccata è preposto un Responsabile secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione di cui al precedente comma.

Articolo 11 ***(Corsi e titoli di studio)***

La Scuola Nazionale di Cinema istituisce corsi di alta formazione ordinari, di specializzazione, master ed altre attività con finalità formative.

L'ordinamento degli studi della Scuola Nazionale di Cinema è determinato su proposta della Fondazione, con Decreto del Ministro per i Beni e per le

Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Ai fini dello svolgimento dell'attività didattica la Fondazione si avvale di personalità dell'arte e della cultura cinematografica ed audiovisiva mediante rapporti di lavoro autonomo o continuativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L'insegnamento è libero ed è esercitato nel rispetto del pluralismo delle idee e delle tendenze e manifestazioni artistiche. Esso tende a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli allievi a conseguire i loro obiettivi di alta formazione artistica, culturale e professionale.

Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Articolo 12 (Personale)

I rapporti con il personale si fondano su un sistema di relazioni sindacali aperto alle esigenze di informazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori.

I contratti di lavoro sono stipulati in conformità e nel rispetto dei principi della contrattazione collettiva.

Fino alla stipulazione del primo contratto di lavoro, al personale si continuerà ad applicare il trattamento economico e giuridico precedente, ivi compresi i rinnovi contrattuali sopraggiunti.

Nello svolgimento della propria attività lavorativa i dipendenti della Fondazione sono tenuti all'osservanza dei principi di diligenza e fedeltà previsti dal codice civile.

Per il raggiungimento di specifici obiettivi, o in caso di necessità, la Fondazione può anche avvalersi della prestazione di collaboratori esterni mediante stipula di contratti di lavoro autonomo.

Articolo 13 (Amministrazione del patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dalle partecipazioni in Società ed Enti, dai titoli mobiliari, dai crediti e da ogni altra risorsa economica e finanziaria.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi attraverso le rendite ed i proventi del suo patrimonio, i profitti dall'attività commerciale, le liberalità ed i lasciti, i finanziamenti, i contributi ed i sussidi di Enti ed Istituzioni private e pubbliche, previo congruo accantonamento atto a conservare l'integrità patrimoniale.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali; promuovere, costituire o partecipare, previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ad altri Enti, Società e Consorzi; richiedere finanziamenti e contributi anche comunitari per il conseguimento delle sue finalità.

La gestione patrimoniale è ispirata a principi di sana amministrazione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore economico dei beni ed ottenerne un adeguata redditività.

I proventi, le rendite e gli utili eventualmente eccedenti i mezzi necessari per il funzionamento della Fondazione potranno essere destinati ad attività educative o al sostegno di altre iniziative culturali e scientifiche di proprio interesse.

Articolo 14 ***(Esercizio finanziario e bilancio)***

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio ed è successivamente trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15 ***(Vigilanza e controlli)***

L'attività di gestione della Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali - ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 173/2004 - il quale può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario Straordinario quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
- c) non viene ricostruito il patrimonio ai sensi dell'art. 11, 2° comma del D.L.vo. 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni;
- d) vi è impossibilità di funzionamento degli Organi.

Il Commissario Straordinario eventualmente nominato esercita tutti i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; provvede alla gestione ordinaria e straordinaria secondo le disposizioni dell'Articolo 10, 3° comma del D.L.vo 18 novembre 1997 n. 426 e successive modificazioni.

La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei Conti nelle forme previste dall'Articolo 2 della Legge 21 marzo 1958, n.259.

Articolo 16 ***(Modifiche statutarie)***

Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Presidente ovvero da almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione che le adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La relativa delibera è inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua approvazione ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.L.vo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni.

Articolo 17 ***(Cessazione dell'attività)***

La Fondazione si estingue nel caso in cui divenga impossibile il raggiungimento delle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Autorità governativa può provvedere alla sua trasformazione in modo da assicurare il più possibile la prosecuzione della sua attività.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvede alla nomina di uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione.

Il patrimonio che dovesse residuare dopo la deduzione delle passività verrà devoluto ad altre istituzioni che abbiano finalità analoghe.